



Al Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, rubricato *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, relativo alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo esercitate dagli organi di governo, nonché l'articolo 14, comma 2, relativo agli uffici di diretta collaborazione di cui si avvale il Ministro, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione;

CONSIDERATO che il citato articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che all'atto del giuramento del Ministro tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nei predetti uffici decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro;

VISTO l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale il Prof. Patrizio Bianchi è stato nominato Ministro dell'istruzione;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 2, del sopra citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, prevede che il Capo della Segreteria Tecnica sia scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero;



Al Ministro dell'Istruzione

VISTA la nota con la quale il Ministro dell'istruzione ha manifestato l'intendimento di conferire alla dott.ssa Claudia BOTTI, estranea all'amministrazione, l'incarico di Capo della propria Segreteria Tecnica, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione"*, a decorrere dalla data del provvedimento di incarico;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'istruzione prot. n. 15340 del 21 marzo 2022, con la quale si chiede ad INVITALIA Spa - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - di collocare in aspettativa senza assegni la dott.ssa Claudia BOTTI, impiegato di livello quadro della predetta Agenzia, per il conferimento dell'incarico di Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell'istruzione, a decorrere dalla data del provvedimento e fino alla scadenza del mandato governativo del Ministro prof. Patrizio Bianchi;

VISTA la nota del 24 marzo 2022, con la quale INVITALIA Spa - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - ha comunicato il proprio nulla osta alla concessione del periodo di aspettativa non retribuita alla dott.ssa Claudia BOTTI per svolgere l'incarico di Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell'istruzione, a decorrere dalla data del provvedimento di incarico e fino alla scadenza del mandato governativo;

VISTO il *curriculum vitae* della dott.ssa Claudia BOTTI dal quale si evince il possesso delle capacità professionali necessarie per svolgere le funzioni connesse all'incarico di Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell'istruzione;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO il Codice di comportamento del MIUR, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 525;

RITENUTO di procedere alla nomina della dott.ssa Claudia BOTTI quale Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell'istruzione;



Il Ministro dell'Istruzione

D E C R E T A

Articolo 1

1. A decorrere dalla data del provvedimento di incarico e fino alla scadenza del mandato governativo del Ministro, Prof. Patrizio Bianchi, la dott.ssa Claudia BOTTI, estranea all'Amministrazione, è nominata Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell'istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.

2. La durata massima dell'incarico è limitata alla permanenza in carica del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2

1. Il trattamento economico spettante per il predetto incarico è definito con separato provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto viene trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi